CONVENZIONE

TRA

L'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico - con sede in Roma, Viale America n 201, C.F. 05788321007 rappresentato dalla Dr.ssa Rita FORSI, in qualità di Direttore, di seguito denominato "ISCTI",

E

Il Dipartimento di Psicologia, di Sapienza Università di Roma nella persona del suo legale rappresentante, il Direttore di Dipartimento Prof. Pierluigi Zoccolotti, di seguito denominato "Dipartimento"

PREMESSO CHE

l'ISCTI, Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, svolge studi e ricerche scientifiche connesse ai fini istituzionali, finalizzati ad agevolare lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, in particolare, nell'ambito delle reti di nuova generazione e della qualità dei servizi di comunicazione elettronica; coordina programmi di ricerca e sperimentazione operando anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati nel settore; svolge attività di formazione e aggiornamento professionale nel campo delle comunicazioni e dell'informatica; effettua prestazioni, consulenze e collaborazioni di natura tecnico-scientifica e tecnico-economica, avvalendosi di laboratori dotati di sofisticata strumentazione ed in continuo aggiornamento con apparati di ultima generazione;

il Dipartimento di Psicologia, istituito dall'Università di Roma La Sapienza nel 1983 e facente parte dal 2010 della Facoltà di Medicina e Psicologia, è caratterizzato dall'internazionalizzazione delle attività di ricerca e dall'eccellenza della produttività scientifica, promuove e coordina la ricerca e la didattica in varie aree della psicologia, tra cui: psicologia generale e cognitiva, neuroscienze cognitive e neuropsicologia, psicobiologia e psicofisiologia, neurobiologia del comportamento, psicologia della personalità e delle differenze individuali e culturali, psicologia delle emozioni e delle motivazioni, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, psicologia della salute, clinica e di comunità, psicometria e valutazione psicologica;

presso il Dipartimento di Psicologia di Sapienza Università di Roma è attivo il Laboratorio di eye-tracking, dove si effettuano attività di ricerca nell'ambito dell'ergonomia cognitiva con impiego di misure soggettive, comportamentali e psicofisiologiche del carico di lavoro mentale e dell'usabilità. Relativamente quest'ultimo aspetto, presso il Laboratorio è stato sviluppato uno strumento di valutazione soggettiva dell'usabilità, Usability Evaluation 2.0 - Us.E. 2.0, e una relativa piattaforma (http://use2.it) che costituisce parte integrante del protocollo di valutazione dei siti Internet della Pubblica Amministrazione. Lo strumento, superando le criticità dei principali strumenti presenti in letteratura, ha il vantaggio di essere stato sviluppato appositamente per la valutazione di siti internet e servizi web. Recentemente, il laboratorio ha anche avviato un programma di ricerca sulla comprensione di testi digitali presentati in modalità rapida seriale con l'obiettivo di impiegare questa tecnica come ausilio per la lettura in persone con gravi limitazioni dell'acuità visiva.

l'ISCTI è da diversi anni dotato del laboratorio QoS in cui sono svolte attività di valutazione dell'usabilità dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e/o di Enti terzi. Nello stesso ambito, svolge corsi e seminari di formazione rivolti a tutti quei soggetti delle PA coinvolti nella produzione di contenuti e servizi pubblici per il web. Inoltre cura con una particolare attenzione, la conoscenza delle tecnologie assistive per le persone disabili e i relativi aspetti metodologi da applicare nel contesto del testing. Al fine di approfondire le proprie

competenze nel settore e anche per mezzo della partecipazione attiva al Gruppo di Lavoro sull'Usabilità (eGLU), l'Istituto coordina un progetto di ricerca che vede la partecipazione delle Università di Bari e di Perugia assieme al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio

l'ISCTI e Sapienza Università di Roma hanno in essere un accordo quadro di collaborazione per l'individuazione e l'attivazione di iniziative congiunte di ricerca e formazione in settori di comune interesse

Le Parti hanno sviluppato i progetti "Webload" e Webload Mobile", che hanno messo in evidenza la presenza di una relazione complessa tra architettura dell'informazione, carico di lavoro mentale e usabilità sia per quanto riguarda la navigazione desktop che quella mobile. In particolare, i risultati hanno indicato una chiara corrispondenza tra le misure di usabilità e le misure di carico di lavoro mentale, sottolineano *la necessità di integrare una stima del carico di lavoro mentale nella fase di progettazione e valutazione*, con l'obiettivo di garantire al cittadino un servizio pubblico efficiente e un'esperienza d'uso confortevole. Nello specifico, i siti in cui i soggetti hanno esperito un minor carico di lavoro mentale (valutato sia attraverso misure oggettive che soggettive) hanno ricevuto valutazioni di usabilità più positive e sono risultati associati ad un maggior numero di successi nei compiti di ricerca assegnati. L'analisi dei movimenti oculari attraverso l'applicazione dell'algoritmo del Nearest Neighbour Index (NNI) in entrambi gli studi ha mostrato un pattern delle fissazioni maggiormente disperso (punteggi significativamente più alti del NNI) per i siti in cui i soggetti hanno ottenuto un maggior numero di successi e che hanno avuto valutazioni di usabilità più positive. Sulla base di precedenti ricerche si può assumere che una maggiore clusterizzazione delle fissazioni in compiti di ricerca visuo-spaziale (sostanziata da punteggi più bassi del NNI) sia associata ad un maggior carico di lavoro mentale. Tali risultati sono supportati anche dalle valutazioni soggettive espresse dai partecipanti attraverso il NASA-TLX. La valutazione del carico di lavoro mentale attraverso strumenti oggettivi e soggettivi specifici potrebbe avere importanti implicazioni per la progettazione dei siti web e per le relative valutazioni di usabilità, restituendo feedback importanti sui cambiamenti da implementare al fine di migliorare l'usabilità dei siti delle PPAA.

Le Parti, In considerazione dell'importante ruolo ricoperto dall'usabilità per una efficace ed efficiente gestione ed erogazione dei servizi web al cittadino e dei risultati ottenuti con il progetto WEBLOAD, sono interessate a proseguire la collaborazione su un nuovo progetto di ricerca denominato "WEBLOAD - SOUP (Simple Outlook on Usability and Promotion), con l'obiettivo di sviluppare uno strumento per la valutazione dell'usabilità" finalizzato a integrare la misura del carico di lavoro mentale nella valutazione di soggettiva di usabilità durante la navigazione sui siti internet delle PPAA. Tutto questo nell'ottica di implementare e consolidare le metodologie e le procedure di valutazione dell'usabilità dei siti web e dei servizi online delle pubbliche amministrazioni e/o di Enti terzi, condotte presso il laboratorio dell'ISCTI, anche attraverso l'ideazione e lo sviluppo di applicazioni software e l'acquisizione di nuove strumentazioni.

Con la presente convenzione le Parti intendono definire i principi generali e alcuni aspetti regolamentari della loro collaborazione.

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2

Oggetto

Con la presente convenzione le Parti intendono regolamentare i rapporti connessi alla realizzazione del Progetto per lo sviluppo e validazione di una misura soggettiva di usabilità e carico di lavoro mentale", di seguito denominato "**WEBLOAD - SOUP (Simple Outlook on Usability and Promotion): sviluppo di uno strumento per la valutazione dell'usabilità**"

Le attività di ricerca connesse alla realizzazione del Progetto, sono descritte nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 3

Ripartizione attività

Nell'ambito delle azioni necessarie alla compiuta realizzazione del Progetto, le attività di cui al paragrafo 9 dell'allegato A vengono ripartite tra le Parti secondo le competenze specialistiche e le risorse a disposizione di ciascuna delle Parti.

ART. 4

Risorse umane da impegnare nelle attività progettuali

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, le Parti si impegnano a mettere a disposizione proprio personale ed eventualmente a reperire sul mercato le specifiche figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto secondo quanto previsto al paragrafo 15 "Impegno delle risorse e piano di finanziamento del progetto" dell'allegato A.

ART. 5

Responsabilità Scientifica

I responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione della presente convenzione sono:

• per l'Istituto ISCTI, il dott. Antonello Cocco;

• per il Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma, il prof. Francesco Di Nocera.

ART. 6

Oneri economici

Gli oneri economici relativi alle attività progettuali sono ripartiti tra le Parti secondo le attività a ciascuno affidate dall'articolo 2 della presente Convenzione.

L'ISCTI si impegna, mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni ad impegno annuale, ad erogare un assegno di ricerca e una borsa di ricerca di cui al paragrafo 9 "Impegno delle risorse e piano di finanziamento del progetto" dell'allegato A

ART. 7

Brevetti industriali e diritti d'autore

La titolarità dei diritti derivanti dalla registrazione e dalla conseguente diffusione dei risultati delle attività scientifiche e di eventuali brevetti industriali, connessi alle iniziative oggetto del presente accordo, sarà disciplinata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

I risultati degli studi oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso delle altre, facendo esplicito richiamo alla collaborazione in oggetto.

ART. 8

Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano, in esecuzione della presente Convenzione:

• a svolgere con la massima cura e diligenza le attività in essa previste;

• a tenere costantemente informata le altre Parti sulle attività effettuate;

• a mettere a disposizione delle altre Parti i documenti relativi ai progetti, studi e ricerche, oggetto della presente Convenzione.

Anche a tal fine viene formato, entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente accordo, un comitato scientifico costituito dai rappresentanti di ogni Parte. Il comitato scientifico si riunirà una volta al mese ed avrà il compito di informare tutte le parti delle attività poste in essere massimizzando gli sforzi e velocizzando il processo attuativo.

ART. 9

Organizzazione del lavoro

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna Parte.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, anche per gli studenti del Dipartimento di Psicologia, dell'Università di Roma la Sapienza che frequenteranno il laboratorio QoS dell'ISCTI per progetti di tesi.

Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 10

Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico oggetto della presente Convenzione, e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto convenzionale.

Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.

Art. 11

Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 12

Divieto di citare le Parti a scopi pubblicitari

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

ART. 13

Responsabilità

Ogni Parte esonera la controparte da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo di intesa e delle relative Convenzioni, di cui all'art.2, causati dal proprio personale.

Art. 14

Clausola anti pantouflage

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché della nota applicativa MISE del 25 gennaio 2016, il Dipartimento dà atto di non aver concluso nell'ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Mise che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero stesso nei loro confronti per il triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

Ai sensi della norma di cui al precedente comma i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 15

Codice di Comportamento

Il Dipartimento, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero

dello Sviluppo Economico, adottato con D.M. 17 marzo 2015, che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine si dà atto che l'ISCTI ha trasmesso al Dipartimento copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Dipartimento si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. L'ISCTI, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Dipartimento il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 16

Durata

Con il presente atto le parti convengono che la durata della convenzione prevista in dodici mesi possa essere eventualmente prolungata per un ulteriore anno, qualora i risultati prodotti dalle attività di ricerca consentano lo sviluppo di ulteriori ricerche.

ART. 17

Risoluzione

La presente Convenzione potrà essere risolta prima della scadenza, su iniziativa di ciascuna delle Parti, per i casi di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto.

ART. 18

Modifiche

Modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate con appositi atti scritti.

Le parti potranno, inoltre, concordare di estendere con apposito atto la presente convenzione ad altri soggetti qualificati.

ART. 19

Legge applicabile e Foro competente

La presente convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, risoluzione, interpretazione e/o esecuzione del presente atto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 20

Firma digitale, bollo e registrazione

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221.

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle Parti è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Per il Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Il Direttore

Prof. Pierluigi Zoccolotti

Firmato digitalmente da

PIERLUIGI ZOCCOLOTTI

CN = ZOCCOLOTTI PIERLUIGI
C = IT

Per l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione

Il Direttore

Dott.ssa Rita Forsi

Firmato digitalmente da:Rita Forsi
Data:23/05/2019 15:43:09